



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Palermo

PROTOCOLLO D'INTESA SUI REATI AMBIENTALI

Tra

- Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo
- Procura della Repubblica di Agrigento
- Procura della Repubblica di Marsala
- Procura della Repubblica di Palermo
- Procura della Repubblica di Sciacca
- Procura della Repubblica di Termini Imerese
- Procura della Repubblica di Trapani
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo

Premesso:

che nel corso della riunione del 16 febbraio 2018 alla quale hanno preso parte i referenti ambientali della Procura Generale e delle Procure della Repubblica del distretto, sono state affrontate alcune problematiche al fine di concordare soluzioni organizzative e procedurali adeguate con riferimento alla necessità di rendere effettivo il coordinamento delle indagini tra la Procura Generale e le Procure del distretto;

considerato che è emersa la necessità di adeguare la polizia giudiziaria che opera nel settore dei reati ambientali, con la costituzione di personale specializzato dedicato a questa tipologia di reati e con l'ausilio dell'ARPA alla quale dovrebbe essere demandato il compito di formazione del personale di P.G. mediante l'istituzione di corsi specializzati;

ritenuto che le indagini in tema di inquinamento e di disastro ambientale presentano particolari complessità in relazione prevalentemente alla tempestività nell'acquisizione dei prelievi e alla cristallizzazione della prova;

Premesso, inoltre:

- che la legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" nell'innovare il sistema di tutela penale dell'ambiente, ha introdotto nel codice penale il "Titolo VI - bis" dedicato ai "delitti contro l'ambiente";
- che l'art. 1 dal titolo "coordinamento delle indagini", novellando l'art. 118 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al comma 7 prevede la comunicazione del Procuratore della Repubblica al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e all'Agenzia delle Entrate ai fini dei necessari accertamenti, dell'apertura dei procedimenti per le ipotesi di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) nonché di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.).

Tanto premesso si conviene quanto segue:

Punto 1

Art. 118 bis disp. Att. c.p.p.

Al fine di rendere effettivo il potere di coordinamento del Procuratore Generale come delineato all' art. 118 bis disp. Att. c.p.p. e quindi, di garantire, in caso di indagini collegate, la necessaria circolarità delle informazioni tra le procure del Distretto, si predispone uno schema unico (da trasmettere per via telematica

all'indirizzo pec: procuratoregenerale.palermo@giustiziacert.it e da aggiornare secondo le modalità di seguito indicate).

La scheda già preventivamente trasmessa alle Procure del distretto per consentire di formulare eventuali osservazioni – dopo le modifiche apposte su indicazione di ogni singola Procura – viene allegata e fa parte integrante del presente protocollo.

La comunicazione dovrà contenere ogni elemento utile per rendere effettiva l'individuazione di eventuali collegamenti di indagini.

Conformemente allo spirito della norma, la comunicazione relativa ai reati indicati in premessa dovrà quindi indicare, oltre al numero e modello del procedimento, al titolo di reato ed al numero degli indagati (se il procedimento è a carico di soggetti noti), anche una esposizione dei fatti sottostanti l'iscrizione nel registro delle notizie di reato con una descrizione particolareggiata della condotta criminosa; l'indicazione dell'area interessata dal fenomeno di inquinamento sarà utile ai fini dell'eventuale collegamento di indagini tra Procure limitrofe territorialmente competenti, con riferimento ad esempio a ipotesi di contaminazione atmosferica o del sottosuolo e di acque marine e fluviali.

Per conseguire l'obiettivo prefissato si reputa opportuno, inoltre, l'aggiornamento sintetico dello sviluppo dello stato delle indagini (con comunicazione dell'eventuale richiesta al GIP della proroga delle indagini) e con la trasmissione all'Ufficio della Procura Generale, nel caso di adozione di misure cautelari, personali e/o reali, di copia del provvedimento.

Ciascuna Procura della Repubblica comunicherà al Procuratore Generale l'esito delle indagini e la definizione delle stesse, notiziando sulla richiesta di rinvio a giudizio o sulla richiesta di archiviazione.

Punto 2

Reati spia: individuazione

Tra i reati in materia ambientale che possono essere sintomatici di un traffico organizzato di rifiuti, o in generale di un inquinamento rilevante, tenuto conto della realtà territoriale, può allo stato essere rimessa alla valutazione della procura ordinaria l'individuazione di quei "reati spia" da cui potere ipotizzare la sussistenza

del più ampio fenomeno delittuoso di cui all'art. 452 quaterdecies c.p.

Possono astrattamente essere sintomatiche di una sottesa attività organizzata di traffico illecito di rifiuti tutte le ipotesi di reati contravvenzionali previsti dal D. L.vo n. 152 del 2006 in materia di rifiuti, così come possono assumere connotazione sintomatica del traffico illecito anche quelle fattispecie caratterizzate dalla personalità e dagli eventuali precedenti specifici dell'autore, dai suoi accertati collegamenti pregressi con altri soggetti o ambienti criminali di matrice mafiosa.

L'individuazione dei "reati spia" sarà resa più agevole dalla realizzazione da parte della Procura Generale di un sistema informatizzato di monitoraggio dei procedimenti, instaurati nelle singole Procure, riguardanti reati sintomatici di un traffico organizzato di rifiuti o più in generale di un fenomeno di inquinamento rilevante.

Ciascuna Procura curerà all'uopo la trasmissione alla Procura Generale dei dati di rilievo in procedimenti iscritti per reati non inclusi nell'obbligo di cui all'art. 118 bis disp. att. c.p.p. che siano tuttavia indicativi di un fenomeno di inquinamento rilevante e che possano trasformarsi in una delle ipotesi espressamente contemplate dall'art. 118 bis citato; a titolo esemplificativo, potrà essere fatta comunicazione dell'iscrizione per i reati di cui agli artt. 423, 423 bis, 424 c.p. che potrebbero determinare un fenomeno di inquinamento delle acque e/o atmosferico e all'esito di accertamenti di laboratorio e tecnici, determinare la contestazione dei più gravi reati contemplati dall'art. 118 bis citato.

Infine, per garantire il potere di coordinamento della Procura Generale, le singole Procure trasmetteranno per conoscenza al Procuratore Generale, anche le comunicazioni al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p., aventi ad oggetto l'esercizio dell'azione penale per i reati previsti nel Decreto Legislativo n. 152/2006 ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente.

Punto 3

Nomina dei consulenti tecnici e analisi di laboratorio

In attuazione delle nuove disposizioni contenute nella legge 22 maggio 2015 n. 68 si pone, altresì, la questione della eventuale necessità di nominare consulenti tecnici e di effettuare analisi di laboratorio.

Anche in relazione alle nuove disposizioni eurocomunitarie in tema di classificazione dei rifiuti (Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 e Decisione 2014/955/UE della Commissione in pari data), appare opportuno che le Procure provvedano allo scambio reciproco di informazioni ed esperienze per l'individuazione di consulenti professionalmente attrezzati, così da potere individuare le migliori ed indipendenti figure professionali cui rivolgersi nei settori coinvolti dalle nuove norme anche per giungere alla formazione di un comune elenco di esperti su base distrettuale; analoghe considerazioni valgono con riferimento all'utilizzo di laboratori di analisi di provata affidabilità.

Per questi ultimi è preferibile l'individuazione di quelli in dotazione agli enti pubblici salvi, evidentemente, i casi in cui per ragioni di opportunità, tale soluzione non appaia idonea all'ottimale espletamento delle indagini.

Qualora dalle indagini dovessero emergere situazioni di scarsa affidabilità dei professionisti e/o dei laboratori individuati, ciascuna Procura ne darà comunicazione alla Procura Generale per la diffusione del dato immediata o successiva alla cessazione di eventuali esigenze investigative.

Si concorda di garantire una linea di indagine comune a tutti gli Uffici pur nella consapevolezza dell'autonomia di ciascuna procura e delle peculiarità del singolo caso; a tale fine ciascun ufficio di Procura del distretto elaborerà linee guida e direttive da impartire alla Polizia Giudiziaria che trasmetterà alla Procura Generale per la diffusione agli altri uffici di Procura interessati e per conseguire una uniformità di indirizzo nel distretto, anche in previsione di un fenomeno di inquinamento che possa interessare diverse Procure del distretto (si pensi al caso dell'inquinamento di un fiume che attraversa territori per cui sono competenti Procure diverse).

Si concorda, fatta salva l'autonomia del singolo Magistrato e le esigenze specifiche del singolo caso, di utilizzare uno schema di delega volto ad accertare i seguenti elementi:

- accurata riproduzione fotografica del luoghi e dell'immobile;
- accertamento in ordine alla sussistenza di vincoli (indicando gli estremi del provvedimento impositivo) e la natura degli stessi;
- accertamento circa eventuali danni a specie animali o vegetali protette;
- qualora si tratti di reati commessi su aree private, acquisizione in copia della documentazione circa il diritto di proprietà/comproprietà dell'area interessata con completa identificazione degli indagati e accertamento dell'effettivo domicilio degli stessi;
- sempre nel caso di reati commessi su aree private, accertamento, con acquisizione della necessaria documentazione, se dette aree siano nella disponibilità di persone diverse dal proprietario e, in caso positivo, identificazione del titolare del diritto e dell'effettivo domicilio;
- acquisizione in copia della documentazione amministrativa laddove si tratti, ad esempio, di attività imprenditoriale, di discariche "autorizzate" etc.;
- identificazione di tutti i soggetti presenti al momento dell'accertamento del reato, nonché titolari e dipendenti di imprese che appaiono coinvolte nella commissione del reato.
- nell'ipotesi di accertamento in flagranza dell'attività illecita, sequestro preventivo dell'area oggetto di inquinamento e sequestro probatorio di tutte le cose utilizzate per la commissione del reato a cura della PG operante;
- se necessario per successivi accertamenti tecnici, sequestro probatorio dell'area interessata e degli oggetti che determinano l'inquinamento.
- se l'accertamento del reato non avvenga in flagranza, individuazione della data di commissione e acquisizione di aerofotogrammetrie per verificare lo stato dell'area interessata, con assunzione di persone informate dei fatti (ad esempio soggetti che abitano nelle vicinanze e/o che frequentano per altri motivi i luoghi).

La Procura Generale:

- dovrà essere tempestivamente informata del verificarsi di disguidi o ritardi.
- curerà la formazione di personale specializzato organizzando corsi di formazione della Polizia Giudiziaria con l'intervento di tecnici dell'ARPA regionale.

Punto 4

La polizia giudiziaria

Stante la generica dizione legislativa, non vi è dubbio che abilitati ad accertare la contravvenzione ambientale e ad impartire la prescrizione ai fini della sanatoria amministrativa siano, oltre all'organo istituzionalmente preposto alla vigilanza ambientale, tutti gli organi che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, senza alcuna distinzione selettiva per materia (dunque Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri in tutte le sue articolazioni non specialistiche, N.O.E., N.A.S., Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia Municipale, Polizia Locale Provinciale, Capitaneria di Porto per quanto di competenza, Vigili del Fuoco ecc.): qualsiasi forza di p.g. può - diversamente che per la materia antinfortunistica - procedere alle contestazioni in tema di tutela dell'ambiente, con ogni difficoltà che ne segue, stante la particolare tecnicità della materia.

Qualora ad operare sia un organo di p.g. non specializzato in materia ambientale, appare opportuna, quantomeno nei casi dubbi, una preventiva interlocuzione o con l'articolazione specializzata del medesimo organo di p.g. (ove esistente), ovvero con il personale dell'A.R.P.A. istituzionalmente competente alla vigilanza ambientale e, di regola, anche competente all'asseverazione tecnica dell'emananda prescrizione.

Punto 5

Esecuzione delle sentenze di condanna

Infine, quanto alla esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali le parti riconoscono che a seguito di sentenze di condanna il Giudice, nei casi


espressamente previsti dal T.U.A. e dalla legge n. 68/2015, deve procedere ad ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente anche subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Gli uffici di Procura procederanno a richiedere in sede di requisitoria e/o atti di impugnazione l'adempimento di quanto sopra prescritto; non si tratta di diritto disponibile, tanto da essere previsto anche quando il procedimento viene definito con sentenza di patteggiamento, ma di sanzione di natura mista, giurisdizionale ed amministrativa, che consegue *ex lege* alla condanna per i reati in materia ambientale che ne fanno espressamente menzione.


La possibilità per il Giudice, anche d'ufficio, che possa ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente, deriva, oltre che nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, anche dall'art. 165 c.p., che consente al giudice di subordinare il beneficio della sospensione della pena "alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato".

Palermo li 17 dicembre 2018


Letto confermato e sottoscritto

Il Procuratore Generale 

Su delega agli atti del Procuratore della Repubblica di Agrigento
Il Referente Ambientale della Procura di Agrigento
D.ssa Alessandra Russo

Il Procuratore della Repubblica di Marsala 

Il Procuratore della Repubblica di Palermo 

Il Procuratore della Repubblica di Sciacca 

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese Antonio Citaristi

Il Procuratore della Repubblica di Trapani Plp. 1/2017

Il Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Palermo Maria Vittoria Pardoletto